

REP. 2104/14



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica nella persona del giudice Dr. Paolo VASCOTTO nel procedimento iscritto sub nr. 1021\14 ~~XXXXXXXXXX~~
con l'avv. DORA ZAPPIA

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO , in persona del legale rappresentante

resistente

avente ad oggetto: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Letto il ricorso ex art. 35 dlgs 25\08 e 19 dlgs 150\11 proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc con cui viene richiesta protezione internazionale

a scioglimento della riserva assunta in data 16.12.14 osserva:

L'art. 2 del dlvo 19.11.07 nr. 251 e della convenzione di Ginevra del 51 *rifugiato* è il *cittadino straniero* il quale, per il **timore fondato** di essere perseguitato per motivi di razza , religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione pubblica , si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a

causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, gli atti di persecuzione devono essere gravi, per **natura o frequenza**, da rappresentare una **violazione grave** dei diritti umani fondamentali, o rientrare nei casi dell'art. 7 comma secondo quali: atti di **violenza fisica, o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori, per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2 (crimine contro la pace, di guerra, contro l'umanità, reato grave, atti contrari ai principi e finalità delle nazioni unite come stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle nazioni Unite; infine atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.**

Ai sensi dell'art. 5 responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: lo **stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, compresi le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.**

Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è valutata la possibilità di protezione da parte: dello Stato, dei partiti o organizzazioni anche internazionale mediante l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di **individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e nell'accesso del richiedente a tali misure.**

E' persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, il cittadino straniero che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato**, ma nei cui confronti

sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno**. Sono considerati danni gravi: **a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.**

Sotto il profilo procedimentale l'art. 3 del d.lvo stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato **su base individuale** e prevede la valutazione di una serie di elementi indicati al terzo comma della norma citata

Ai fini **prova** dei presupposti della misura di protezione, il richiedente è tenuto (**art. 3 co. 1 dlgs 251\07**) a presentare unitamente alla domanda di protezione internazionale **tutti gli elementi e la documentazione** necessaria a motivare la domanda e, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente **non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che** (**art. 3 comma 5 dlgs nr. 252\07**):

il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda

- a) tutti gli elementi pertinenti **in suo possesso sono stati prodotti** ed è stata fornita una **idonea motivazione** della eventuale mancanza di altri elementi significativi
- b) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in **contraddizione** con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- c) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale **il prima possibile** a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla
- d) dai **riscontri effettuati** il richiedente è in generale attendibile



Per il riconoscimento della protezione internazionale è necessaria la correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche, sociali, normative del paese di provenienza, senza possibilità di ricorrere al notorio o inferire la situazione individuale da quella generale del paese. Nel caso di specie il ricorrente ha fatto generico riferimento ad aggressioni subite nel paese d'origine.

Tale vicenda non è sostenuta da adeguata prova e da riscontro ex art. 3 dlgs 251\07. Non si può quindi concludere per la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di persecuzione personale e diretta originata da motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, professione di opinione politica, né sussistono le condizioni per riconoscere lo status di protezione sussidiaria (art. 2 lett. g) d.lgs 251\07) non emergendo fonti attendibili da cui desumere l'effettivo rischio di un danno grave.

La vicenda non può inquadrarsi nella: *minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale* ex art. 14 lett. c) dlgs 251\07, vale a dire non rientra nei casi in cui vi è titolo per l'ottenimento della protezione sussidiaria.

La ratio di tutela insita nella protezione internazionale postula la sussistenza di un alto indice di gravità, o l'assoluta emergenza nel paese del ricorrente, che sia pure incontenibile e produttiva di violenza indiscriminata, oppure **specificamente diretta verso il singolo e non contrastata dalle istituzioni**, fermo restando che deve porsi particolare **accuratezza** nel vaglio di notizie soprattutto quando presentino un alto tasso di sommarietà e provengano da fonti non verificate.

Potrà tuttavia essere concesso un permesso umanitario di cui all'art. 5 comma 6 del dlvo 286\98, avendo il prevenuto fornito un principio di prova in ordine alla situazione di instabilità generale del paese e avendo documentato lo svolgimento di attività lavorativa.

Sussistono i presupposti per l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.


La liquidazione del difensore segue con provvedimento separato.

p.q.m.

il Tribunale di Trieste , ogni contraria e diversa istanza , eccezione e deduzione disattesa , definitivamente pronunciando , così provvede:

- 1) **rigetta** il ricorso di ~~██████████~~ con riferimento allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso umanitario ex art. 5 comma 6 dlvo 286\98
- 2) **compensa** le spese del presente procedimento e liquida le spese di difesa con separato provvedimento

Così deciso in Trieste il 28.12.14

IL CANCELLIERE
Claudia Toreallo


GIUDICE
Dr. Paolo VASCOTTO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 DIC 2014
IL CANCELLIERE
Claudia Toreallo
